

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	SUCCESSIONI - Disposizioni generali sulle successioni
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
04	RISCOSSIONE - Fermo dei beni mobili registrati
05	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto soggettivo
07	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale
	2024
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
09	Leggi In evidenza



Diritto civile

SUCCESSIONI

Disposizioni generali sulle successioni - Eredità devoluta al minore - Accettazione beneficiata senza redazione dell'inventario - Conseguenze - Diritto di rinuncia - Esclusione (Cass. SS.UU. 6.12.2024 n. 31310)

La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6.12.2024 n. 31310.

Caso di specie

Nella controversia che ha dato origine alla decisione, la banca aveva avviato una procedura esecutiva nei confronti dei figli per il recupero del credito vantato nei confronti del loro defunto padre.

Gli esecutati (ancora minorenni al momento dell'apertura della successione) avevano, però, proposto opposizione all'esecuzione, al fine di far valere la rinuncia all'eredità effettuata, ai sensi dell'art. 489 c.c., entro un anno dal compimento della maggiore età: la loro madre, infatti, aveva a suo tempo formulato una dichiarazione di accettazione beneficiata in rappresentanza dei minori, ma aveva omesso la redazione dell'inventario; omissione, questa, che secondo l'orientamento giurisprudenziale ritenuto preferibile dai ricorrenti aveva comportato il loro ritorno nella posizione di chiamati all'eredità.

I contrasti interpretativi esistenti sul tema in seno alla giurisprudenza di legittimità hanno reso necessario l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Tesi della conservazione della qualità di chiamato all'eredità

Secondo un primo indirizzo, il mancato "perfezionamento" dell'accettazione beneficiata fatta dal rappresentante comporta che il minore torni nella condizione di chiamato all'eredità e conservi, per questa via, il diritto di accettare l'eredità (con o senza beneficio di inventario) o di rinunciarvi una volta raggiunta la maggiore età (Cass. n. <u>4561/1988</u>, n. <u>25666/2008</u> e n. <u>24931/2016</u>).

Tesi del definitivo acquisto dell'eredità

Per un diverso orientamento, invece, l'accettazione beneficiata del legale rappresentante (non debitamente affiancata dalla redazione dell'inventario) fa sì che il minore perda irrevocabilmente la qualità di chiamato all'eredità e, quindi, il diritto di rinunciarvi, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di provvedere personalmente alla redazione dell'inventario (pena il mancato conseguimento del beneficio) entro il terminedi un anno dal compimento della maggiore età secondo quanto prescritto dall'art. 489 c.c. (Cass. n. 8832/1999 e n. 15267/2019).

Soluzione delle Sezioni Unite

Per le Sezioni Unite, la seconda tra le tesi prospettate merita continuità e condivisione. Dalla letturasistematica delle norme che governano l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario emerge, infatti, la chiara volontà del legislatore di considerare la redazione dell'inventario non già quale condizione per l'efficacia dell'accettazione dell'eredità, bensì come adempimento necessario per il godimento del beneficio della separazione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede, il quale risponderà, per l'effetto, dei debiti ereditari nei limiti del valore dell'eredità ricevuta.

Ad ulteriore supporto della soluzione avallata, la sentenza n. 31310/2024 richiama il disposto dell'art. 487 co.1 c.c., che secondo la corrente interpretazione riconosce efficacia impeditiva della prescrizione del diritto di accettare l'eredità alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, anche se questa non è accompagnata dalla redazione dell'inventario entro il termine



prescrizionale. Con tutta evidenza, questo effetto impeditivo sarebbe, invece, negato, in spregio alla chiara volontà del legislatore di dettare una disciplina di accentuato favore per i minori chiamati a succedere, dalla tesi per cui l'accettazione beneficiata, in mancanza dell'inventario, è del tutto priva di effetti.

Inoltre, dietro all'orientamento oggi sconfessato si nasconde il rischio di perdita del diritto del minore di

accettare l'eredità nel caso in cui il suo legale rappresentante, in risposta a un'eventuale actio interrogatoria, accetti l'eredità con beneficio di inventario, senza, tuttavia, provvedere alla redazione dello stesso.

art. 471 c.c.

art. 485 c.c.

art. 487 c.c.

art. 489 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2024 - "Non rinunciabile l'eredità accettata per il minore senza redazione di inventario" - Novella

Il Quotidiano del Commercialista del 23.7.2021 - "Norme di difficile coordinamento se il chiamato all'eredità è minorenne" - Mauro

Guide Eutekne - Diritto civile - "Accettazione dell'eredità" - Pasquale C.

Cass. 6.12.2016 n. 24931

Cass. 5.6.2019 n. 15267 Cass. 23.8.1999 n. 8832

Cass. 11.7.1988 n. 4561

Cass. SS.UU. 6.12.2024 n. 31310

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Opzione per la fruizione della detrazione in10 anni - Indicazione nei modelli 730/2024 e REDDITI 2024 - Opzione per una parte delle spese 2022 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2024 n. 252)

Il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:

- 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute dal 2022 al 2023 (per i soggetti "solari") (per gli IACP ed enti equivalenti la detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall'1.7.2022);
- 10 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono sostenute dal periodo d'imposta in corso al 29.5.2024 (dal 2024 per i "solari"), ai sensi dell'art. 4-bis co. 4 del DL 39/2024.

Il predetto orizzonte temporale di recupero del beneficio vale sia per gli interventi "trainanti" che per quelli "trainati" (circ. Agenzia delle Entrate <u>24/2020</u>, § 4), sia nel caso in cui ad avvalersene sia direttamente il beneficiario nella forma di detrazione a scomputo dell'IRPEF/IRES lorda in dichiarazione.

Per le spese sostenute fino al 2023, il predetto orizzonte temporale di recupero del beneficio valeva sia nel caso in cui ad avvalersene sia direttamente il beneficiario nella forma di detrazione a scomputo dell'IRPEF/IRES lorda in dichiarazione, sia nel caso in cui ad avvalersene siano il fornitore che anticipa il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, oppure il cessionario che acquista il credito di imposta corrispondente alla detrazione, nelle ipotesi di esercizio per una delle due opzioni previste dall'art. 121 del DL 34/2020.

Per le spese sostenute dal 2024, invece, mentre la detrazione deve essere ripartita in 10 quote, i crediti d'imposta derivanti dalle medesime spese devono essere ripartiti in 4 quote (art. 4-bis co. 5 del DL 39/2024).



Spese sostenute nel 2022 - Ripartizione in 10 rate in dichiarazione dei redditi

Per quanto concerne le spese detraibili ai fini del *superbonus*, sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-quinquies dell'<u>art. 119</u> del DL 34/2020, che, in sede di conversione in legge del DL 11/2023, è stato inserito dal co. 3-sexies dell'art. 2 di tale decreto, consente al contribuente beneficiario di optare per una rateizzazione decennale della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, invece che in 4.

È espressamente stabilito che l'opzione:

- è irrevocabile;
- viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
- è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Condizioni per esercitare l'opzione

In altri termini, l'opzione in argomento (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente "sospenda" la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022 ed eserciti l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2023, rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.

Il contribuente, che intende avvalersi dell'opzione consentita dal co. 8-quinquies dell'<u>art. 119</u> del DL 34/2020, quindi, deve astenersi dall'utilizzare, nella dichiarazione dei redditi che presenta nel 2023 per l'anno d'imposta 2022, il primo quarto della detrazione *superbonus* che ha maturato sulle spese detraibili 2022 e deve indicare il primo decimo di tale detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi che presenta nel 2024 per l'anno d'imposta 2023.

Opzione per la ripartizione in 10 rate per una parte delle spese sostenute nel 2022

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2024 n. 252 è stato chiarito che l'opzione per poter ripartire il *superbonus* in 10 quote annuali può essere esercitata anche soltanto per una parte delle spese sostenute nel 2022.

Qualora siano state sostenute spese nel corso del 2022 per la realizzazione di interventi "trainanti" e"trainati" volti alla riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare che consentono di beneficiare del *superbonus*, senza che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a quell'anno (modelli 730/2023 o REDDITI PF 2023), quindi, è possibile, a scelta del contribuente:

- presentare il modello REDDITI PF 2023 integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo (ad esempio per un intervento di isolamento termicodelle superfici opache);
- optare, con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022, per la ripartizione in dieci rate, ex <u>art.</u> 119 co. 8-quinquies del DL 34/2020, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (ad esempio per le spese relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico).

art. 119 co. 8 quinquies DL 19.5.2020 n. 34 Risposta interpello Agenzia Entrate 9.12.2024 n. 252

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2024 - "L'opzione per ripartire le spese 2022 con superbonus in 10 rate può essere parziale" - Zeni

RISCOSSIONE

Fermo dei beni mobili registrati - Eccesso di potere - Sproporzione rispetto al credito tutelato (Cass. 12.12.2024 n. 32062)

Il fermo dei beni mobili registrati è una misura cautelare adottabile dall'Agente della Riscossione qualora, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica



dell'accertamentoesecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme. Essa comporta il divieto di circolazione del veicolo intestato al debitore attraverso l'iscrizione della misura al PRA.

Requisiti per l'iscrizione del fermo

In base a quanto previsto dall'art. 86 del DPR 602/73, il fermo dei beni mobili riguarda auto e moto iscritti in pubblici registri ex art. 1 del DM 7.9.98 n. 503.

Agenzia delle Entrate-Riscossione non procede all'iscrizione del fermo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili (in base alla prassi degli uffici) o se il veicolo "è strumentale all'attività di impresa o della professione" (art. 86 co. 2 del DPR 602/73).

Limiti quantitativi

Il fermo dei beni mobili registrati non prevede limiti quantitativi di debito per la sua adozione, a differenza dell'ipoteca esattoriale e del pignoramento immobiliare.

Tuttavia in giurisprudenza si discute sulla possibilità di annullare la misura cautelare quando vi è sproporzione tra credito tutelato e misura cautelare.

Presso la giurisprudenza di merito le ragioni a favore dell'illegittimità del fermo si fondano sul carattere fortemente afflittivo della misura e sulla compromissione di valori costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento e l'attività lavorativa (C.T. Reg. Genova 25.11.2013 n. 130/8/13, C.T. Prov. Como 22.2.2017 n.63/5/17, C.T. Prov. Lecce 16.1.2020 n. 199/2/20).

Presso la Cassazione, invece, era stato evidenziato che l'<u>art. 86</u> del DPR 602/73 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (Cass. 21.9.2017 n. <u>22018</u>).

Principio di proporzionalità

In occasione della Cass. 12.12.2024 n. <u>32062</u> è stato affermato che il fermo dei beni mobili registrati, sebbene non sia previsto espressamente dalla disciplina di riferimento, deve essere rispettoso del principiodi proporzionalità.

La decisione richiama sia i principi comunitari (art. 5 del Trattato dell'Unione Europea) e costituzionali (Corte Cost. 19.12.1991 n. 467) di ragionevolezza e proporzionalità, sia l'art. 10-ter della L. 212/2000 (introdotto dalDLgs. 219/2023). In particolare la disposizione prevede che l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

La proporzionalità risulterebbe violata "quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo".

Anche la scelta da parte dell'Agente della Riscossione circa l'adozione del fermo dei beni mobili registrati deve rispettare tali parametri, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione.

art. 10 ter L. 27.7.2000 n. 212 art. 86 DPR 29.9.1973 n. 602

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2024 - "Il fermo del veicolo deve essere rapportato al credito dell'Erario" - Boano

Cass. 12.12.2024 n. 32062

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Fermo dei beni mobili registrati" - Cissello A.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Presupposto soggettivo - Holding - Soggettività passiva - Detrazione IVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2024 n. 250)



L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.12.2024 n. <u>250</u>, ha chiarito che le *holding* - o, come nelcaso di specie, le "sub-holding" - dotate di una struttura "leggera" in quanto munite del solo amministratore unico, possono essere considerate soggetti passivi nella misura in cui

reperiscano risorse finanziarie per le controllate e concedano alle stesse prestiti o garanzie.

Conseguentemente è detraibile l'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi sostenuti, pur nei limiti del *pro rata*, in presenza di operazioni attive imponibili ed esenti.

Il caso sottoposto all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguardava, in estrema sintesi, il progetto di riorganizzazione della catena partecipativa di un gruppo, che prevedeva la costituzione di due "sub-holding" prive di mezzi e personale (Beta e Gamma), allo scopo di reperire risorse finanziarie ed erogare finanziamenti ad una controllata (Alfa), per l'acquisizione di una società (Zeta).

Le istanti si domandavano se tali "sub-holding" potessero considerarsi "soggetti passivi" e se, conseguentemente, rilevassero ai fini IVA il riaddebito dei "*Transaction Costs*" e delle prestazioni di servizi per gli interessi attivi sui finanziamenti. Altro quesito concerneva, infine, la detraibilità dell'imposta relativa ai suddetti costi.

Reperimento di risorse e concessione di finanziamenti configurano l'attività economica

Al fine della determinazione della sussistenza della soggettività passiva nell'ambito dell'esercizio di impresa, l'art. 4 del DPR 633/72 non annovera fra le attività commerciali il mero "possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate", di partecipazioni o quote sociali al solo fine di percepire "dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate" (art. 4 del DPR 633/72).

Si tratta di un principio che trova conferma nel consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo

cui "non integra un'attività economica ai sensi della disciplina IVA" la mera detenzione di una partecipazionesocietaria (o l'assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese) che non comporti "l'interferenza" nellaloro gestione (cause riunite C-108/14 e C-109/14).

Gli interessi che una holding consegue in relazione ai prestiti concessi alle partecipate rientrano invece nel campo di applicazione dell'IVA, dal momento che essi, a differenza di quanto accade per i dividendi su partecipazioni, costituiscono il corrispettivo ottenuto a fronte della concessione di un capitale ad un terzo e non possono, quindi, considerarsi "il frutto della semplice disponibilità di un bene" (causa C-77/01). Pertanto, una holding (o una "sub-holding") che concede prestiti alle partecipate a titolo oneroso "agisce in qualità di soggetto passivo", a prescindere dallo scopo che ha condotto alla concessione dei suddetti prestiti (causa C-77/01).

Nel caso in esame, l'Agenzia sottolinea come l'attività posta in essere da Beta abbia consentito ad Alfa di ottenere risorse finanziarie che diversamente non avrebbe potuto ricevere. Inoltre, la concessione di garanzie, la stipula di contratti, così come l'erogazione di prestiti alla controllata portano a ritenere che la "sub-holding" sia paragonabile a "qualsiasi altro operatore economico attivo nel mercato a cui la partecipata avrebbe potuto rivolgersi" e che pertanto, essa possa rivestire la qualifica di soggetto passivo.

Rilevanza IVA del riaddebito dei costi

Il riaddebito a un soggetto di costi sostenuti per suo conto ha rilevanza ai fini IVA laddove sia ravvisabile fra le parti un rapporto di mandato senza rappresentanza. In questo caso le prestazioni rese dal mandatario "mantengono la stessa natura delle prestazioni sottostanti per quanto riguarda sia l'aliquota che il trattamento fiscale del servizio reso ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972" (risposta a interpello n. 250/2024 e R.M. 11.2.98 n. 6).

Fatta questa premessa, può riconoscersi che il riaddebito alle controllate dei costi sostenuti dalla Beta ("*Transaction Costs*" e "*Commitment Fee*") abbia rilevanza ai fini IVA.

L'Agenzia segnala, inoltre, che, pur se con riguardo ai profili inerenti alla detrazione, i giudici di legittimità hanno affermato che le prestazioni di servizi acquistate dalla *holding* a beneficio della controllata vanno assoggettate ad imposta laddove emerga un'utilità e derivino vantaggi per la consociata destinataria del servizio (Cass. 13085/2020).



Detrazione IVA ammessa ma con applicazione del pro rata

Ulteriore quesito presente nell'interpello riguardava, tra l'altro, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti sostenuti dalle *sub-holding* e in caso affermativo, in quale misura tale dirittopotesse essere esercitato, considerato che alcuni oneri erano addebitati alla controllata con applicazione dell'IVA, mentre altri (le "Commitment Fee") erano esenti da imposta ex art. 10 comma 1 del DPR 633/72.

In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, una *holding* che acquisti beni e servizi successivamente fatturati alle partecipate, è autorizzata a detrarre l'IVA assolta a monte, purché dette operazioni "*presentino un nesso diretto e immediato*" con quelle poste in essere a valle che danno diritto a detrazione (causa C-496/11).

In ragione della contestuale presenza di operazioni imponibili ed esenti, la detrazione è, quindi, ammessa, seppur nel limite del *pro rata* di detraibilità (artt. 19 e 19-bis del DPR 633/72).

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate sottolinea come nel caso di specie non possa valere la deroga in base alla quale non si tiene conto, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, delle operazioni esentidi cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 del DPR 633/72 qualora le stesse non siano oggetto dell'attività di impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili. Posto che l'attività finanziaria nei confronti delle società appartenenti al gruppo è una di quelle che connotano le holding, le operazioni esenti poste in essere non possono considerarsi "occasionali o accessorie ai fini del pro-rata rispetto all'attività propria" di tali soggetti.

Infine, con riguardo alla possibilità di considerare effettuata la prestazione di finanziamento dalla "sub-holding di primo livello" al momento della corresponsione degli interessi da parte della "sub-holding di secondo livello" (con la conseguenza che l'operazione esente si verificherebbe solo in tale data, ai fini del *pro rata* di detrazione), l'Amministrazione finanziaria osserva che, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, tale operazione rileva al momento dell'addebito e non a quello, successivo, del pagamento del corrispettivo.

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.12.2024 n. 250

Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2024 - "Soggettività passiva anche per la sub-holding leggera" - Bilancini

Il Sole - 24 Ore del 10.12.2024, p. 41 - "È soggetto passivo Iva la holding che fa servizi alle controllate" - Germani

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Holding" - Greco E.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Cause di cessazione - Trasformazione di associazione professionale in STP srl - Sussistenza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.12.2024 n. 247)

Con la risposta a interpello 6.12.2024 n. 247, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti sul concordato preventivo biennale (CPB) della trasformazione di un'associazione professionale tra avvocati in una società tra professionisti in veste di srl; l'operazione che l'istante intenderebbe effettuare avverrebbe senza variazioni della compagine sociale e in costanza delle quote sociali assegnate rispetto a quelle di partecipazione agli utili.

La questione nasce dal fatto che, sebbene la disciplina del CPB (agli artt. 11 co. 1 lett. b-quater: causa di esclusione, 21 co. 1 lett. b-ter: causa di cessazione, 22 co. 1 lett. d: causa di decadenza del DLgs. 13/2024) non menzioni espressamente la trasformazione tra le operazioni che ostacolano il concordato, l'Agenziadelle Entrate, con la circolare n. 18/2024, ha adottato un'interpretazione "estensiva", ricomprendendo situazioni non espressamente indicate nelle norme citate (il chiarimento riguardava la cessione di ramo d'azienda).

Trasformazione da associazione professionale a STP srl

Nel caso specifico l'operazione determina una modifica soggettiva tra il soggetto che ha aderito al CPB (l'associazione professionale) e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento (la STP)tale da determinare la cessazione dal concordato ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024.



In particolare, l'operazione determina una modifica della categoria di reddito e dei corrispondenti criteri di determinazione, in quanto il mutamento della veste giuridica impone il passaggio dal reddito di lavoro autonomo professionale al reddito d'impresa; ciò si riverbera sulle regole per il calcolo della base imponibile oggetto di concordato (si passerebbe infatti dall'art. 15 all'art. 16 del DLgs. 13/2024) e incide sulle dinamichedi funzionamento degli ISA (diverse tra lavoratori autonomi e imprese).

Modifica dell'attività

Nel caso oggetto di interpello è configurabile un'ulteriore causa di esclusione; verrebbe infatti in considerazione l'ipotesi di modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo che per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (art. 21 co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024).

Per l'attività degli studi legali esercitata in forma di lavoro autonomo e (anche) in forma associata èapprovato uno specifico ISA; non esiste invece alcun ISA per l'attività di studi legali esercitata in forma di impresa (lo stesso vale, ad esempio, per gli ISA di commercialisti, architetti, geometri).

Nel caso in esame, dunque, la trasformazione (dell'associazione professionale tra avvocati in STP srl) comporta una modifica dell'attività rilevante ai fini della cessazione del CPB poiché, a seguito della stessa, il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (se continua ad adottare il codice ATECO per gli studi legali), oppure applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB.

Imposte da calcolare sul reddito effettivo

Viene confermato che, ricorrendo una causa di cessazione dal CPB, non è applicabile la disposizione che vincola al pagamento delle imposte sul reddito concordato se maggiore di quello effettivamente percepito (art. 22 co. 3-bis del DLgs. 13/2024); la previsione opera solo con le cause di decadenza.

art. 11 DLgs. 12.2.2024 n. 13 art. 21 DLgs. 12.2.2024 n. 13 art. 22 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.12.2024 n. 247

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2024 - "Fuori dal concordato l'associazione professionale che si trasforma in STP" - Girinelli - Rivetti

Italia Oggi del 7.12.2024, p. 34 - "Giochi di società, concordato ko" - Poggiani

Il Sole - 24 Ore del 7.12.2024, p. 27 - "L' associazione professionale che si trasforma in Stp non accede al concordato preventivo" - Pegorin - Ranocchi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Piattaforma "OMNIA IS" - Nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale - Fondi bilaterali di solidarietà per il trasporto pubblico e per i servizi ambientali (messaggi INPS 9.12.2024 nn. 4159 e 4162)

Con due distinti messaggi pubblicati in data 9.12.2024, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio di un apposito applicativo *on line* disponibile sulla piattaforma "OMNIA IS", che dal 18.12.2024 consentirà la presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal:

- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (messaggio 9.12.2024 n. <u>4159</u>);
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (messaggio 9.12.2024 n. <u>4162</u>).



Funzione dei Fondi di solidarietà bilaterali

Ai sensi dell'art. 26 del DLgs. 148/2015, i Fondi di solidarietà bilaterali vengono istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni, al fine di offrire una tutela incostanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in tema di trattamenti di integrazione ordinaria o straordinaria.

Prestazione

La principale prestazione offerta dai Fondi in argomento consiste nell'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui all'art. 30 del DLgs. 148/2015, che ha la finalità di integrare le retribuzioni dei lavoratori subordinati nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali già previste per la CIGO e la CIGS,

L'importo del trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, nel rispetto del massimale unico di cui all'<u>art. 3</u> co. 5-bis del DLgs 148/2015, soggetto a specifiche riduzioni.

Caratteristiche della piattaforma "OMNIA IS"

Con i messaggi in parola, l'INPS ricorda che la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata "OMNIA IS":

- consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale;
- rafforza gli strumenti di supporto e assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

In tal senso, la presentazione delle domande di integrazione salariale rilasciate sulla piattaforma "OMNIA IS", compresa la nuova domanda di assegno di integrazione salariale, si caratterizza per una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l'utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati, fornendo messaggi informativi o "alert" finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all'invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di "anteprima di stampa".

Aspetti procedurali

Per gli utenti che devono presentare la domanda per accedere all'assegno di integrazione salariale dei Fondidi solidarietà bilaterali per il trasporto pubblico e per i servizi ambientali, è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all'inquadramento risultante dalle banche dati dell'INPS.

Dalla home page della piattaforma è altresì possibile accedere alla sezione "Le tue domande", per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.

Operativamente, la domanda di assegno di integrazione salariale per i predetti Fondi bilaterali di solidarietà può essere presentata dal 18.12.2024:

- tramite la nuova piattaforma;
- accedendo al sito istituzionale www.inps.it;
- inserendo nella funzione "Ricerca" presente nella *home page* le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

In particolare, dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0), viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

In ogni caso, ricorda l'INPS, nella *home page* della procedura, alla voce "Documenti", è presente il manuale utente ove è possibile consultare le istruzioni di dettaglio.



art. 26 DLgs. 14.9.2015 n. 148 art. 30 DLgs. 14.9.2015 n. 148 Messaggio INPS 9.12.2024 n. 4162 Messaggio INPS 9.12.2024 n. 4159

Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2024 - "Domande di integrazione salariale per trasporto pubblico e servizi ambientali facilitate" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Fondi di solidarietà - Fondi di solidarietà bilaterale" - Mamone

L. Guide Eutekne - Previdenza - "Fondi di solidarietà" - Mamone L.

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20.11.2024 N. 537 SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Contributi per il rinnovo del parco veicolare - Presentazione delle domande

Con il DM 6.8.2024 n. 208 sono stati previsti contributi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Con il presente DM sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell'agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo e di rendicontazione dell'investimento.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

- attive sul territorio italiano;
- la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall'aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

Investimenti ammissibili e ammontare dei contributi

In relazione all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:

 veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa superiore a 7 tonnellate;

- veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo di massa superiore a 16 tonnellate;
- dispositivi idonei ad operare la riconversione come veicoli elettrici di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.



Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione:

- di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato;
- di un veicolo appartenente alla classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, la maggiorazione del contributo è pari a 3.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, a 7.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16 tonnellate. Tali maggiorazioni si applicano fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500.000,00 euro, successivamente si applica la maggiorazione di 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato.

Rottamazione di veicoli di massa complessiva superiori a 7 tonnellate

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o inferiore, il contributo è pari a 14.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 30.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. Tali contributi sono riconosciuti fino al raggiungimento del tetto complessivo di 5 milioni di euro, successivamente si applica il contributo di 7.000,00 o 15.000,00 euro sopra indicato.

Rottamazione di veicoli di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate

In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima massa.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, il contributo è di 6.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, concontestuale rottamazione di veicoli della medesima massa. Tale contributo si applica fino al raggiungimentodel tetto complessivo di 5 milioni di euro, successivamente si applica il contributo di 3.000,00 euro sopra indicato.

Maggiorazione per piccole e medie imprese e reti di imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, oppure da imprese aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio. Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.

Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro persingola impresa.

Incumulabilità con altre agevolazioni

I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Presentazione delle domande

La presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio in relazione alle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento, deve avvenire:



- utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee perla logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. (RAM), all'indirizzo http://www.ramspa.it nella Sezione

dedicata all'incentivo "Investimenti XI edizione";

- allegando la prevista documentazione (es. copia del contratto di acquisizione dei veicoli stipulato a partire dal 14.9.2024);
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata aram.investimenti2025@legalmail.it;
- a partire dalle ore 10.00 del 16.12.2024 e fino alle ore 16.00 del 17.1.2025; ai fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza tramite PEC.

L'impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

Prova del perfezionamento dell'investimento

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiestadi agevolazione, sono tenuti a fornire:

- la prova del perfezionamento dell'investimento;
- la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo o dei canoni di leasing in scadenza alla dataultima per l'invio della documentazione;
- la prova che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche, mediante la presentazione dell'apposita documentazione.

Modalità e termini di rendicontazione degli investimenti

La suddetta attività di rendicontazione dovrà essere svolta:

- a partire dalle ore 10.00 del 17.2.2025 ed entro le ore 16.00 del 19.9.2025;
- utilizzando l'apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione) e sul sito del gestore RAM (http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all'incentivo "Investimenti XI edizione").

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'indirizzo PEC dell'impresa che ha presentato la domanda.